

Sentenza N. 35 depositata il 6 marzo 2014

Materia: Cariche elettive e uffici pubblici

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, e 127 Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria "Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 'Statuto della Calabria'", approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n.230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n.279 del 18 marzo 2013

Esito: Illegittimità costituzionale

La deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria è stata impugnata alle norme di cui:

- **all' art. 1**, che prevede la riduzione da 50 a 40 del numero dei componenti del Consiglio regionale;
- **all' art. 2**, che, prevedendo la riduzione del numero dei componenti, stabilisce che la Giunta regionale sia formata dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, compreso il Vice Presidente.

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso in riferimento all'asserita violazione dell'art.127 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione.

Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, la Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Calabria che prevedono un numero di 40 consiglieri regionali e di 8 assessori, invece dei 30 consiglieri e di 6 assessori, stabiliti dal

parametro posto dalla legislazione statale per le Regioni che non superano i 2 milioni di abitanti (dall'ultimo censimento ISTAT la Calabria risulta avere una popolazione inferiore ai 2 milioni).

In sostanza, con la sentenza 35/2014, la Corte ha riaffermato (precedente sentenza 198/2012) la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica delle norme di cui alle lettere a) e b) del d.l. 138/2011, convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 148/2011 che, per le Regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti, prevedono il seguente parametro:

- un numero massimo di 30 consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente regionale;
- un numero di assessori fino a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

Per la Corte, la legge statale stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, per garantire il principio, in base al quale, *tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati*, salvaguardando in tal modo non soltanto un equilibrato rapporto tra elettori e consiglieri regionali, ma anche tra elettori e assessori. In riferimento a quest'ultimi, che sono nominati, il principio di rappresentare i cittadini sulla base di un rapporto equilibrato e quindi in coerenza con il principio di uguaglianza trova ulteriore conferma nel dettato costituzionale:

- all'art.123, con la previsione che la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento debbano essere in armonia con la Costituzione;
- all'art. 51, con la previsione che l'accesso agli uffici pubblici anche non elettivi sia subordinato al rispetto delle condizioni di uguaglianza.